



Regolamento per la mobilità studentesca internazionale Disposizioni per gli studenti dei Corsi di studio in Scienze Motorie

Approvato il 23.04.2018 con delibera del Collegio didattico di Scienze motorie.

Art. 1 - Programmi di mobilità internazionale

I programmi di mobilità internazionale promossi dall'Ateneo sono gestiti dall'Ufficio Relazioni Internazionali, alla cui pagina web si rimanda per la consultazione dei Bandi, nei quali sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le scadenze e gli adempimenti amministrativi connessi:

<http://www.univr.it/international>

Le informazioni dettagliate sull'offerta formativa all'estero sono disponibili nelle "Schede informative" pubblicate in allegato ai rispettivi Bandi di selezione, sia per quanto riguarda il Programma Erasmus+, che per il Programma Worldwide Study le "Schede informative",.

Art. 2 - Candidature

Gli studenti regolarmente iscritti a corsi di primo, secondo o terzo ciclo (laurea triennale, laurea specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico, master di 1° livello, master di 2° livello, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) possono candidarsi per prendere parte al programma Erasmus+ o ad altri programmi di mobilità studentesca, seguendo le procedure previste dai bandi di mobilità internazionale pubblicati sul sito web di Ateneo.

Art. 3 – Procedure di selezione

Con particolare riguardo al programma Erasmus+, la selezione viene effettuata da una apposita Commissione Erasmus+, nominata dal Collegio didattico di Scienze motorie, composta dal Delegato di Scienze Motorie per l'internazionalizzazione e da altri 5 componenti appartenenti al Collegio stesso.

Le borse di mobilità sono assegnate dalla Commissione Erasmus+, secondo la posizione conseguita dai candidati nella graduatoria stilata in base ai criteri di valutazione e all'esito del colloquio motivazionale previsto (cfr. art. 4.).

Art. 4 – Criteri di valutazione e graduatoria

La Commissione Erasmus+ redige la graduatoria sulla base della valutazione della carriera accademica dei candidati - ciclo di studi, anno di corso, crediti acquisiti, media dei voti degli esami superati alla data di presentazione della domanda, voto di laurea/voto di ammissione al Corso di Dottorato ove presente, nonché di eventuali penalizzazioni derivanti da rinuncia alla borsa Erasmus+ negli anni precedenti - e del risultato di un colloquio motivazionale, che contribuisce con un peso pari al 25% alla valutazione finale.

La Commissione provvede all'assegnazione della sede di destinazione in base alle preferenze espresse dai candidati. Il numero delle preferenze che lo studente può esprimere è stabilito da una a un massimo di sei (1 - 6).

La competenza linguistica dello studente viene adottata come criterio di preferenza solo in ipotesi di parità di merito.

Gli studenti che, nell'ambito di Bandi precedenti siano risultati rinunciatari di borsa di mobilità, subiranno la decurtazione della borsa stessa (fino anche della metà), nel caso dovessero candidarsi in edizioni successive.

Inoltre, tale penalizzazione sarà applicata anche agli studenti che non abbiano prodotto rinuncia opportunamente giustificata e documentata (grave lutto familiare /malattia).



Art. 5 - Compilazione e sottoscrizione del Learning Agreement

Lo studente outgoing è tenuto a compilare il Learning Agreement, ossia il progetto di formazione all'estero, indicando le attività formative che intende sostenere e, al rientro, fare riconoscere come equipollenti.

La scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante deve essere fatta in modo che, nel loro insieme, esse siano tutte mirate all'acquisizione di conoscenze e di competenze coerenti con il profilo del CdS di appartenenza e possano sostituire con flessibilità le attività formative previste nel curriculum del corso di studio di appartenenza, per un numero di crediti equivalente.

Il Learning Agreement può, eventualmente, includere il tirocinio obbligatorio e/o il lavoro di preparazione della tesi, con i relativi crediti.

Terminata la compilazione, lo studente dovrà presentare via e-mail il **Learning Agreement** al Coordinatore di sede, che entro 15 giorni dal ricevimento procederà alla valutazione della relativa documentazione, verificando la coerenza degli insegnamenti proposti con il percorso di studi dello studente. Se il Learning Agreement sarà approvato, lo studente dovrà caricarlo in Esse3 e spedirlo alla sede ospitante, secondo le indicazioni contenute nella *Guida dello Studente in partenza*, disponibile alla pagina web dell'Internazionalizzazione.

E' possibile modificare il Learning Agreement iniziale una sola volta, **entro 30 giorni** dall'inizio del periodo di mobilità, seguendo la stessa procedura prevista per la presentazione - invio della proposta di modifica via e-mail al Coordinatore di sede, inserimento della modifica in Esse3, nuova approvazione del Coordinatore di Sede in Esse 3, presentazione del Learning Agreement modificato e approvato presso la sede ospitante.

In caso di mobilità di due semestri (oppure di prolungamento) è possibile richiedere un'ulteriore modifica entro 30 giorni dall'inizio del 2° semestre.

In assenza del Coordinatore di sede, il Learning Agreement può essere firmato dal Delegato all'Internazionalizzazione di Scienze Motorie.

Art. 6 - Mobilità all'estero per tesi

Gli studenti che durante il periodo di mobilità all'estero intendono effettuare ricerche ai fini della stesura dell'elaborato finale (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale) dovranno:

- concordare la modalità di lavoro con il coordinatore della sede partner;
- inserire l'attività nel Learning Agreement, specificando il nominativo del docente che svolgerà il ruolo di correlatore presso la sede di destinazione, sulla base di specifici e documentati accordi intercorsi con il relatore locale;
- associare, nel Learning Agreement, l'attività "ricerca tesi" da svolgere all'estero all'attività denominata "prova finale", presente nel proprio piano di studi.

Al rientro, verificato l'effettivo svolgimento delle attività previste e indicate nel Learning Agreement, i CFU relativi alla prova finale verranno interamente riconosciuti come acquisiti all'estero.

Art. 7 - Crediti formativi acquisibili all'estero

A tutti i fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU).

Per le sedi extraeuropee (es. Programma Worldwide Study) ciascun Dipartimento/Scuola elabora apposite tabelle di conversione dei crediti e dei voti, qualora il sistema utilizzato presso l'istituzione ospitante non sia direttamente riconducibile al sistema ECTS.

Il programma approvato nel Learning Agreement deve essere congruo alla durata del periodo di studio all'estero, con un numero di crediti il più possibile equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza, quindi:

- **60 crediti per un intero anno accademico (dai 7 ai 12 mesi)**
- **30 crediti per un semestre (dai 3 ai 6 mesi).**

Lo studente in mobilità, pena la restituzione dell'intera borsa assegnata, è tenuto ad accreditare un numero minimo di crediti CFU come di seguito determinato:



- 12 CFU per un semestre di mobilità (dai 3 ai 6 mesi)
- 24 CFU per un anno accademico di mobilità (dai 7 ai 12 mesi).

Art. 8 - Riconoscimento degli esami sostenuti all'estero.

Alla conclusione del periodo di studi all'estero lo studente deve consegnare all'Unità Operativa Didattica e Studenti Scienze Motorie entro 15 giorni la documentazione firmata e datata (Transcript of Records rilasciato dall'istituto ospitante e Learning Agreement iniziale e le eventuali modifiche), ai fini dell'approvazione del Collegio didattico/ Commissione Tirocini e Carriere Studenti di Scienze Motorie.

Gli esami riconosciuti sono verbalizzati nel libretto on-line con le date in cui sono stati sostenuti all'estero.

In caso di assenza della data di esame sul Transcript of Records, viene indicata la data di conclusione del periodo di studio. Eventuali crediti in esubero o crediti relativi a corsi che non hanno corrispondenza possono, a discrezione della Commissione Tirocini e Carriere, essere riconosciuti all'interno della tipologia D o F, riportando la stessa dizione dell'esame superato all'estero.

La tabella di conversione dei voti è allegata al presente Regolamento.

Art. 9 - Propedeuticità e frequenza

Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero può venire concesso, previa esplicita delibera della Commissione Tirocini e Carriere Studenti, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità, specificate nei Regolamenti didattici di ogni corso di studio.

Viene anche garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

È consentito allo studente il rientro in sede solo per i giorni strettamente necessari a discutere la prova finale o a sostenere esami di profitto, purché questo non contrasti con gli obblighi di frequenza e gli altri doveri assunti verso l'Università ospitante.

Art. 10 - Misure di incentivazione

Agli studenti che partecipino ai programmi di mobilità internazionale, il Collegio didattico di scienze motorie ha deliberato di attribuire un punto (1) aggiuntivo alla valutazione della tesi di laurea.

Art. 11 - Mobilità al di fuori dei Programmi di scambio banditi dall'ateneo (Studenti "Free Mover")

Lo studente che intenda trascorrere un semestre o anno accademico presso un'università o istituzione straniera a proprie spese e di propria iniziativa (ossia al di fuori dei programmi di mobilità di Ateneo: <http://www.univr.it/international>), per ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero dovrà presentare una richiesta alla Commissione Tirocini e Carriere Studenti di Scienze Motorie con congruo anticipo rispetto alla data di partenza. Lo studente compilerà un "Learning Agreement" specifico per studenti "Free Movers" – non va indicato in alcuna parte come "Erasmus".

Tutti gli altri adempimenti e aspetti organizzativi sono a carico esclusivo dello studente, che si dovrà interessare della possibilità e modalità di accettazione presso l'Università di interesse, del soddisfacimento dei requisiti richiesti e provvedere a proprie spese al pagamento di quanto richiesto per l'organizzazione del soggiorno e per l'accettazione e il sostenimento degli esami presso l'istituzione in questione.

Art. 12 - Norme Generali

Per tutto quanto riguarda le procedure di carattere generale (prolungamento/interruzione del soggiorno, rinuncia o altro) e per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla "Guida dello studente in partenza" predisposta dall'Ufficio Relazioni Internazionali e disponibile online - <http://www.univr.it/international> e ai Regolamenti didattici di Ateneo.